

# Segreteria Nazionale O.S.Po.L.

[WWW.OSPOL.IT](http://WWW.OSPOL.IT) – mail: [segreteria.nazionale@ospol.it](mailto:segreteria.nazionale@ospol.it) – pec: [csa.dplnazionale@pec.it](mailto:csa.dplnazionale@pec.it)

**Per il personale Amministrativo  
e quello della Polizia Locale, che ha  
particolari responsabilità amministrative,  
iscritto al CSA – O.S.Po.L.**

**la Polizza Assicurativa per COLPA GRAVE è  
GRATUITA – compresa nella quota di iscrizione**

## **ESTRATTO DI POLIZZA**

- la polizza è collettiva e per motivi di privacy è depositata presso la sede nazionale -

**Compagnia assicuratrice:** Generali Italia S.p.A.

**Contraente:** Cisl - Federazione CSA Regioni Autonomie Locali

**Assicurato:** iscritti CSA RAL – O.S.Po.L., con qualifica non dirigenziale

**Copertura assicurativa:** la copertura assicurativa sarà valida a partire dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione della scheda di adesione da parte del dipendente con avvenuta presentazione della scheda di adesione al protocollo dell'Ente di appartenenza di cui la Segreteria Nazionale O.S.Po.L. – CSA ne venga effettivamente a conoscenza

**Massimale:** 1.000.000 per ciascun assicurato, per sinistro ed annualità assicurativa, senza franchigia.



**Rischio coperto:** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto dallo stesso dovuto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa Grave, per i quali l'Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, verificatisi durante lo svolgimento delle Sue funzioni.

La polizza assicurativa è prestata su base CLAIMS MADE, ovvero la presente polizza copre i reclami che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di validità della presente Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato durante il periodo di efficacia quale viene definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all'assicurato.

**Limiti di indennizzo:** L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva del massimale previsto dalla presente polizza. L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

**Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro:** In caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Assicuratore entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 e.e.). La denuncia dovrà contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al \*sinistro.

\*Sinistro: la richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.



**Gestione di vertenze del danno:** Nei casi di operatività della Polizza, l'Assicuratore assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativo che penale, nell'interesse dell'Assicurato, designando propri legali e tecnico ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Qualora l'Assicurato intenda avvalersi di legali e tecnici di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà fame richiesta all'Assicuratore. Concesso il gradimento alla scelta, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti.

Sono esclusi dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere e oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc.).

**Inizio e limiti all'oggetto della garanzia. RETROATTIVITA':** L'assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicuratore dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti anche a comportamenti gravemente colposi posti in essere prima della data di effetto della presente polizza a far data dal 01.01.2010.

Tuttavia, per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente Polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula alcuna \*Richiesta di Risarcimento (vedi definizione).

\*Richiesta di risarcimento: quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato: 1) la comunicazione con la quale la struttura pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave; 2) l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione.



**Altre Assicurazioni:** Solo in caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile e deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i Massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di copertura.

**Esclusioni - L'assicurazione non vale per i danni:**

a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc) salvo che per l'attività diagnostica e terapeutica oggetto dell'assicurazione;

b) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

**COMUNICAZIONE DEL SINISTRO:** Il Sinistro da parte degli iscritti O.S.Po.L. – CSA deve essere comunicato tassativamente entro 3 (tre) giorni dalla conoscenza del fatto alla Sede Nazionale sita in Roma, Via Prospero Alpino 69, con ogni documentazione utile per gli ulteriori adempimenti verso la compagnia assicuratrice.

**MASSIMA TRASPARENZA**

**NESSUNA SORPRESA...COSTO ZERO!**

**Gli Iscritti O.S.Po.L. - CSA sono protetti!!!!**